

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01504/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1504 del 2022, proposto dal Comune di Montemaggiore Belsito, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Dagnino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Comune di Alcara Li Fusi, Comune di Ustica, Comune di Poggioreale, Comune di Tripi, Comune di Bisacquino, Comune di Ficarra, Comune di Roccapalumba, Comune di Cefalà Diana, Comune di Castelmola, Comune di Malfa, in persona dei rispettivi Sindaci legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Segretario generale del Ministero della Cultura n. 453 del 7 giugno 2022, pubblicato il giorno 23 successivo, con i relativi allegati;
- ove occorra e per quanto di ragione, della scheda di valutazione del progetto del Comune di Montemaggiore Belsito trasmessa dal Ministero della Cultura il 7 luglio 2022;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

nonché per l'annullamento ex art. 116 c.p.a.

della determinazione del Ministero della Cultura prot. n. 285434-P del 12 settembre 2022 di riscontro all'istanza di accesso del 22 agosto 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Vista la memoria del Comune di Montemaggiore Belsito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e ha insistito in quelle di: accesso ex art. 116 c.p.a.; autorizzazione alla notifica con pubblici proclami; sollecitazione dei poteri istruttori di questo giudice;

Rilevato che il Comune ricorrente, con istanza del 22 agosto 2022, ha chiesto l'accesso ai verbali contenente la valutazione del proprio progetto e di quelli dei Comuni collocati in posizione utile negli elenchi di cui agli allegati n. 2 e n. 3 e, in particolare di: Malfa; Castelmola; Cefalà Diana; Roccapalumba; Ficarra; Bisacquino; Tripi; Poggioreale; Ustica; Alcara Li Fusi;

Rilevato che il Segretariato del Ministero della cultura, in riscontro a tale istanza, ha trasmesso le schede di valutazione, ma non anche il verbale redatto dalla Commissione e i progetti;

Ritenuto che la conoscenza di tali atti (verbale e progetti) è funzionale al diritto di difesa e che, pertanto, va ordinato al Ministero della Cultura di esibire gli stessi al

Comune ricorrente, consentendo l'estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto di accogliere anche l'istanza di autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami e, pertanto, di disporre, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito del Ministero della cultura, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto che, allo stato, non sussistono esigenze istruttorie che rendono necessario l'acquisizione di atti ulteriori rispetto a quelli depositati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza),
dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare;

ordina al Ministero della cultura di esibire al Comune ricorrente la documentazione richiesta, consentendo l'estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza; autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE

Aurora Lento

IL PRESIDENTE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO